

Regolamento per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale

Principi generali

Il presente regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per il reclutamento del personale cui la società Nuovenergie spa, società a partecipazione pubblica totalitaria, intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate da Legislatore Nazionale e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Nuovenergie spa pertanto, nella piena adesione ai principi sopra individuati, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento dei costi nel rispetto dei principi di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'eccessivo incrementarsi delle spese per incarichi esterni, lavoro flessibile e spese del personale.

Titolo 1

Affidamento di incarichi di collaborazione esterna

Art 1 – Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, da individuarsi nel rispetto delle definizioni che seguono:

Incarichi di studio: devono intendersi quegli incarichi aventi oggetto un'attività di studio ed approfondimento, commissionata dalla Società nel suo interesse, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

Incarichi di ricerca: devono intendersi tali quegli incarichi aventi oggetto una attività approfondimento e ricerca, il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dalla Società. Tali incarichi non presuppongono necessariamente la redazione di relazioni scritte finali

Consulenze: devono intendersi per consulenze quegli incarichi attribuiti a professionisti aventi ad oggetto la richiesta di predisposizione di un parere o l'espressione di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per elaborazione di atti relativi alle attività societarie.

2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale ex art 2229 – 2338 del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero contratti di natura professionale o coordinata e continuativa.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo e del presente regolamento:

3.1. Gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio della Società, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;

3.2. Gli appalti e la esternalizzazione dei servizi necessari al raggiungimento degli scopi della società;

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi.

1. La Nuovenergie spa può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per le esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza all'interno della propria organizzazione della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni. L'inesistenza o l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Società devono essere evidenziate nella delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'incarico.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nonché previsti della adeguata professionalità maturata in ambiti analoghi in quelli oggetto dell'incarico di affidamento. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati tra l'altro:
 - titolo di studio;
 - precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
 - pregressi incarichi svolti per Nuovenergie spa giudicati positivamente.
3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso;
4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Valutando altresì i valori remunerativi del mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società per prestazioni analoghe.

Art. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi.

Gli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza saranno affidati con trattativa diretta nel pieno rispetto dei presupposti di cui al precedente punto e con l'avvallo preventivo del Consiglio d'Amministrazione.

Titolo II

Modalità e principi generali di selezione del personale dipendente

Art. 4 – Principi Generali

1. La Nuovenergie spa garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, del contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti, garantendo il rispetto del

principio delle pari opportunità a uomini e donne nell'accesso all'impiego senza alcuna discriminazione per ragioni di sesso di appartenenza etnica di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali e di condizioni personali e sociali.

2. La Nuovenergie spa persegue l'obiettivo del costante miglioramento e aggiornamento delle competenze professionali presenti in azienda e delle qualità delle prestazioni rese.
3. La selezione ed il reclutamento di nuovo personale si svilupperà in coerenza con la pianificazione delle risorse economiche della Società, tenuto conto delle esigenze organizzative e con modalità che garantiscano imparzialità e trasparenza. Essa potrà anche avvenire, con ricorso al lavoro interinale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 267/2003 come modificato dalla L.247/2007.
4. L'assunzione del personale a tempo indeterminato o determinato, avviene nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Art 5 – Modalità di selezione del personale

1. Per assunzione di personale dipendente, la Società individua la persona idonea mediante selezione diretta da attivarsi previa delibera del Consiglio di Amministrazione che indichi le motivazioni sottese all'assunzione, nonché le caratteristiche principali del profilo professionale richiesto.
2. L'avviso di selezione deve indicare i requisiti richiesti ai candidati, la categoria professionale di inquadramento, una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire, la categoria professionale di inquadramento, una sintetica descrizione delle principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire, la tipologia di contratto da sottoscrivere, il connesso trattamento economico lordo, termini e modalità di presentazione delle domande.
3. L'avviso di selezione, così redatto, deve essere pubblicato per almeno quindici giorni di calendario sul sito web della Società ovvero avvalendosi della pubblicazione su quotidiani locali;
5. La Società effettua la valutazione della selezione avvalendosi di una apposita commissione composta da tre membri individuata tra le professionalità interne del personale. Quest'ultima valuta i curricula pervenuti nei termini evidenziati dall'avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti. Alla valutazione dei titoli curriculari farà seguito un colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali siano risultati sufficientemente adeguati al profilo richiesti dall'avviso di selezione.
6. Espletato il colloquio orale, l'incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio più alto.
7. Qualora lo ritenga necessario, Nuovenergie spa si potrà avvalere dell'opera di una Società specializzata nella ricerca e selezione del personale scelta tra quelle di comprovato prestigio e professionalità, con procedure che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza della scelta.

8. Nei contratti stipulati con la Società prescelta deve essere previsto l'obbligo per la stessa di uniformarsi ai principi di imparzialità e trasparenza richiamati dal presente regolamento. Dovrà essere altresì previsto che la Società prescelta, al termine della procedura di selezione, rilasci una dichiarazione relativa alla imparzialità e trasparenza con cui ha svolto l'incarico.

Art. 6 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della Società.

Rho, 28 ottobre 2011